

accettata dal Popolo il 7 ottobre 1962¹

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ ² Il Cantone provvede all'insegnamento medio tramite la gestione della Scuola cantonale grigione.

² Esso appoggia inoltre con speciali sussidi l'insegnamento nelle scuole medie private situate sul suo territorio.

Art. 1bis³ Parificazione dei sessi

Le designazioni di persone, funzioni e professioni nella presente legge si riferiscono ad ambedue i sessi, nella misura in cui dal senso della legge non risulti altrimenti.

Art. 2⁴ Vigilanza e coordinamento

¹ Esercitano la vigilanza sulle scuole medie grigioni:

1. ⁵ la Commissione di vigilanza sulle scuole medie;
2. il Dipartimento dell'educazione;
3. il Governo.

² Il coordinamento tra le scuole medie private nonché tra queste e la Scuola cantonale spetta al Dipartimento dell'educazione il quale conferisce incarichi alla Conferenza dei direttori dei ginnasi.

Art. 2bis⁶ Revoca dell'autorizzazione all'insegnamento

¹ Il Dipartimento può revocare l'autorizzazione all'insegnamento e annotare la revoca nel diploma di insegnante, se manca l'idoneità all'insegnamento. In caso di sostanziali modifiche della situazione, il Dipartimento può annullare la revoca e rilasciare alla persona interessata un diploma di insegnante senza annotazione.

² Il Dipartimento può rendere note alle autorità scolastiche cantonali di assunzione la revoca e la nuova concessione dell'autorizzazione all'insegnamento e le notifica all'ufficio incaricato della gestione di una lista nazionale degli insegnanti ai quali è stata ritirata l'autorizzazione all'insegnamento.

³ ...⁷

Art. 3 Servizio medico scolastico

In tutte le scuole medie si effettua il servizio medico secondo le disposizioni della Confederazione e del Cantone.⁸ Le visite di controllo sono obbligatorie.

II. La Scuola cantonale grigione

Art. 4⁹ Scopo

Nelle sue diverse Sezioni la Scuola cantonale, con sede a Coira, impartisce agli allievi

- a) un insegnamento medio completo quale preparazione agli studi universitari o a una formazione professionale;
- b) una formazione professionale

e promuove su fondamento cristiano il loro sviluppo intellettuale, spirituale e fisico. Al di sopra delle differenze in campo culturale, linguistico e confessionale essa pone l'accento sui fattori di reciproca comprensione e sui caratteri comuni e deve poter essere frequentata dagli appartenenti a tutte le confessioni senza pregiudizio della loro libertà di credenza e di coscienza.

Art. 5¹⁰ Organizzazione

¹ La Scuola cantonale comprende:

1. ¹¹ le seguenti Sezioni di scuola media:
 - a) il Ginnasio;

b) la Scuola media di commercio e la Sezione di amministrazione;

c) la Scuola media di diploma.

2. ... 12

² ¹³ Il Gran Consiglio decide circa la gestione della Sezione di amministrazione presso la Scuola media di commercio e la Scuola media di diploma.

Art. 6 ¹⁴ Scopo del Ginnasio

¹ Il Ginnasio impartisce vaste nozioni di cultura generale e prepara agli studi universitari. La formazione termina con la maturità liceale.

² Il Governo emana disposizioni atte a garantire la qualità della formazione.

Art. 7 Obiettivo della Scuola media di commercio e della Sezione di amministrazione

¹ ¹⁵ La Scuola media di commercio prepara alle professioni commerciali e al servizio amministrativo e dà agli allievi non solo le cognizioni fondamentali in materia, ma anche una buona cultura generale. Essa assegna diplomi commerciali.

² ¹⁶ La Sezione di amministrazione prepara a una carriera professionale nelle imprese di trasporto e nelle aziende amministrative. La formazione si conclude con un diploma.

Art. 7bis ¹⁷ Scopo della Scuola media di diploma

¹ La Scuola media di diploma conferisce una buona cultura generale come preparazione alla susseguente formazione professionale nel settore delle attività sociali ed educative e in quello delle professioni medico-sanitarie ausiliarie. La formazione si conclude con un diploma.

² Il Governo può disciplinare l'ottenimento della maturità per accedere a una scuola superiore specializzata.

Art. 8 ¹⁸

Art. 9 ¹⁹

Art. 10 Tassa scolastica

Gli allievi sono tenuti a versare una tassa scolastica stabilita dal Governo in una tariffa graduale. Agli allievi bisognosi la tassa scolastica può essere rilasciata. ²⁰

Art. 11 ²¹ Convitto

Il Cantone gestisce o finanzia uno o più convitti nei quali gli allievi della Scuola cantonale possono avere vitto e alloggio in ambiente familiare contro versamento di una retta modesta. ²²

Art. 12 ²³

III. Le scuole medie private

Art. 13 Nozione

Sono scuole medie private ai sensi della presente legge tutte quelle non dipendenti dal Cantone.

Art. 14 Riconoscimento dei diplomi

¹ ²⁴ Il Governo può riconoscere i diplomi di maturità, commerciali e di scuola media di diploma rilasciati da scuole medie private del Cantone dei Grigioni, se sono garantite una ripartizione regionale equilibrata delle scuole medie e la loro esistenza, se la scuola offre garanzie per una buona educazione e formazione e le sue condizioni di ammissione e promozione nonché i programmi d'insegnamento sono conformi alle disposizioni concernenti la Scuola cantonale. Programmi d'insegnamento e regolamenti d'esame necessitano dell'approvazione del Governo.

² ²⁵ Gli esami finali hanno luogo nelle scuole medie private. Il Dipartimento dell'educazione vi delega esperti cantonali.

³ I titoli di studio riconosciuti dal Cantone vengono firmati anche dal capo del Dipartimento dell'educazione.

⁴ ²⁶ Il Governo può richiedere alle autorità federali competenti di riconoscere anche in sede federale titoli di studio riconosciuti dal Cantone.

Art. 15²⁷ Sussidi
a) Norma fondamentale

Il Cantone agevola la frequenza delle scuole medie private con titoli di studio rispettivamente certificati di conclusione di studi da esso riconosciuti oppure per i quali è stata avviata la procedura di riconoscimento, accordando alle stesse sussidi annui.

Art. 16²⁸ b) Presupposti

¹ I sussidi vengono concessi agli allievi che dimorano durevolmente nel Cantone dei Grigioni col consenso del rappresentante legale e per quanto almeno un genitore abbia domicilio di diritto civile nel Cantone. Al posto del domicilio dei genitori alla loro morte subentra il domicilio di diritto civile del figlio.

² Agli allievi per i quali il Cantone versa tali sussidi le scuole private possono richiedere una tassa scolastica nell'ambito dell'ordinanza governativa sulle tasse e i contributi dovuti dagli allievi della Scuola cantonale grigione.

Art. 17²⁹ c) Computo

¹ I sussidi vengono versati annualmente alle singole scuole medie private per il numero di allievi computabile ai sensi dell'articolo 16. L'importo per allievo corrisponde all'ammontare delle spese nette che risultano al Cantone per un allievo della Scuola cantonale grigione. Nel calcolo delle spese si tiene conto dei costi per la nuova costruzione, la trasformazione completa e l'ampliamento di scuole con una forfettaria d'investimento pari al 9 per cento delle spese nette di esercizio. Le spese sono ricalcolate annualmente.

² Per le scuole medie d'indirizzo esclusivamente commerciale il sussidio è stabilito dal Governo secondo il suo libero apprezzamento, ma non può essere superiore a quello del capoverso 1.

Art. 17bis³⁰ Sussidi a scuole di maturità per adulti

Il Cantone può concedere dei sussidi a delle scuole di maturità per adulti riconosciute a livello federale, a favore di diplomandi con domicilio di diritto civile nel Cantone dei Grigioni. I sussidi vengono concessi nei limiti dei mezzi stanziati annualmente nel preventivo.

Art. 17ter³¹ Sussidi a scuole medie nel Cantone del Ticino

¹ Il Cantone può concedere dei sussidi per diplomati con domicilio di diritto civile nel Cantone dei Grigioni a scuole medie del Canton Ticino

² I sussidi vengono concessi in via definitiva nei limiti dei mezzi stanziati annualmente nel preventivo.

Art. 18 d) Riduzione o soppressione di sussidi

¹ Se il Cantone dovesse fondare scuole medie proprie in vallate già provviste di scuole medie private, il Gran Consiglio potrà ridurre o revocare i sussidi di queste ultime.

² I sussidi possono essere soppressi se in una scuola media privata la gestione o l'insegnamento sono insoddisfacenti.

IV. Vie legali³²

Art. 18bis³³ Vie legali

¹ Nella procedura di ricorso il Dipartimento giudica:

- a) le decisioni concernenti il mancato superamento dell'esame di ammissione alle scuole medie grigionesi;
- b) le decisioni concernenti la mancata promozione nelle scuole medie grigionesi;
- c) le decisioni concernenti il mancato superamento dell'esame finale nelle scuole medie grigionesi

² ³⁴ Il termine di ricorso è di dieci giorni. La decisione del Dipartimento è definitiva.

V. Esecuzione ed entrata in vigore³⁵

Art. 19 Esecuzione

Il Governo regola l'esecuzione della presente legge.

Art. 20³⁶

¹ La presente legge entra in vigore per l'anno scolastico 1962–1963, una volta accettata dal Popolo.

² Da tal momento sono abrogate tutte le disposizioni in contraddizione con essa.

Note finali

- 1 M 26 mar. 1962, 7; PGC 1962, 114
- 2 Testo giusta art. 23 della legge sulla Scuola universitaria pedagogica (LSUP); AGS 2000; 4631; entrato in vigore il 1° settembre 2005, AGS 2005, FUC 2724
- 3 Introduzione giusta decreto popolare del 27 set. 1998; M del 16 dic. 1997, 557; PGC 1997/98, 600
- 4 Testo giusta decreto popolare del 27 set. 1998; vedi nota art. 1bis
- 5 Testo giusta art. 59a della legge scolastica cantonale; CSC421.000
- 6 Introduzione giusta art. 1 della legge sull'adeguamento di atti normativi all'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 25 aprile 2006, AGS 2006, FUC 2006_1797; entrata in vigore il 1° gen. 2007.
- 7 Abrogazione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3409; entrata in vigore il 1° gen. 2007.
- 8 Cfr. l'ordinanza governativa sul servizio medico scolastico, CSC 421.800
- 9 Testo giusta art. 58 della legge cantonale sulla formazione professionale, AGS 1995, 3366
- 10 Testo giusta decreto popolare 28 set. 1986; M 17 feb. 1986, 50; PGC 1986/87, 61
- 11 Testo giusta decreto popolare del 27 set. 1998; vedi nota art. 1bis
- 12 Abrogazione giusta art. 23 della legge sulla Scuola universitaria pedagogica (LSUP); AGS 2000; 4631; entrata in vigore il 1° settembre 2005, AGS 2005, FUC 2724
- 13 Introduzione giusta art. 58 della legge cantonale sulla formazione professionale; AGS 1995, 3366
- 14 Testo giusta decreto popolare del 27 set. 1998; vedi nota art. 1bis
- 15 Testo giusta decreto popolare del 28 set. 1986; M del 17 feb. 1986, 50; PGC 1986/87, 61
- 16 Introduzione giusta art. 58 della legge cantonale sulla formazione professionale; AGS 1995, 3366
- 17 Introduzione giusta art. 58 della legge cantonale sulla formazione professionale; AGS 1995, 3366
- 18 Abrogazione giusta art. 23 della legge sulla Scuola universitaria pedagogica (LSUP); entrata in vigore il 1° settembre 2005, AGS 2005, FUC 2724
- 19 Abrogazione giusta art. 59a della legge scolastica cantonale; CSC421.000
- 20 Vedi l'ordinanza governativa sulle tasse e i contributi dovuti dagli allievi della Scuola cantonale grigione, CSC425.120
- 21 Testo giusta decreto popolare del 27 set. 1998; vedi nota art. 1bis
- 22 Vedi ordinanza governativa sui pensionati delle scuole cantonali, CSC 420.200
- 23 Abrogazione giusta decreto popolare 28 set. 1986; vedi nota all'art. 5
- 24 Testo giusta art. 23 della legge sulla Scuola universitaria pedagogica (LSUP); entrato in vigore il 1° settembre 2005, AGS 2005, FUC 2724
- 25 Testo giusta decreto popolare del 27 set. 1998; vedi nota art. 1bis
- 26 Testo giusta art. 58 della legge cantonale sulla formazione professionale; AGS 1995, 3366
- 27 Testo giusta decreto popolare 28 set. 1986; vedi nota all'art. 5
- 28 Testo giusta decreto popolare 28 set. 1986; vedi nota all'art. 5
- 29 Testo giusta decreto popolare del 27 set. 1998; vedi nota art. 1bis
- 30 Testo giusta art. 58 della legge cantonale sulla formazione professionale; CSC430.000
- 31 Testo giusta decreto popolare del 27 set. 1998; vedi nota art. 1bis
- 32 Introduzione giusta DGC del 20 apr. 2004, 740; M sul riesame delle strutture e delle prestazioni per il risanamento delle finanze cantonali del 13 gen. 2004, 559; PGC 2003/2004, 758; posta in vigore il 15 ago. 2004 con DG del 10 ago. 2004
- 33 Introduzione giusta DGC del 20 apr. 2004, 740; M sul riesame delle strutture e delle prestazioni per il risanamento delle finanze cantonali del 13 gen. 2004, 559; PGC 2003/2004, 758; posta in vigore il 15 ago. 2004 con DG del 10 ago. 2004
- 34 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3409; entrato in vigore il 1° gen. 2007.
- 35 Testo giusta DGC del 20 apr. 2004, 740; M sul riesame delle strutture e delle prestazioni per il risanamento delle finanze cantonali del 13 gen. 2004, 559; PGC 2003/2004, 758; posto in vigore il 15 ago. 2004 con DG del 10 ago. 2004

